



Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
Regione Emilia Romagna
Centro Studi

Bologna, 11 Novembre 2015

A tutti gli Associati
Loro Sedi

**OGGETTO: INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO.
RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO SULL'APPLICAZIONE DELLA NUOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE.**

A completamento di quanto già comunicato relativamente alla delibera della Giunta Regionale del 15.06.2015, si allega alla presente la risposta ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Infatti il nuovo "atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile" approvato e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna in data 01.07.2015 è entrato in vigore secondo quanto previsto dal punto 8 il giorno 02.07.2015 .

Si riporta quanto già comunicato in precedenza :

Le modifiche apportate al campo di applicazione (punto 3.1) sono di rilevante impatto sull'attività dell'Amministratore di Condominio.

Si riportano i casi in cui occorre installare i dispositivi permanenti di ancoraggio in dotazione all'opera :

- 1. Interventi di nuova costruzione subordinati a permesso di costruire;*
- 2. Interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a Scia o **rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione (art.7 LR 15/13);***
- 3. Interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM (facciate vetrate continue che richiedono manutenzione) relativi ad almeno una intera facciata, subordinati a Scia o rientranti nell'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione (art.7 LR 15/13)*

Il punto di interesse è il n.2 .

Da una prima rapida lettura sembrerebbe che l'obbligo di installazione dei dispositivi di ancoraggio scatti nel momento in cui si eseguono opere di attività edilizia libera che sono soggette a comunicazione ai sensi dell'art. 7 della LR 15/2013.

Premesso che non esistono opere di manutenzione ordinaria che necessitano di comunicazione, la lettura del disposto non deve essere questa.

Il testo normativo va letto così :

rientranti

(rubrica dell'art.7 LR 15/13) attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione

Infatti; "attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione" non è altro che la rubrica (titolo) dell'articolo 7 della LR 15/13.

Secondo il nuovo disposto si ha l'obbligo di installare i dispositivi permanenti di ancoraggio se si eseguono opere rientranti nell'art. 7 della LR 15/13.

All'interno di tale articolo alla lettera a) vi sono gli interventi di manutenzione ordinaria.

Galleria Marconi, 1 (Via Marconi 29)
40122 **BOLOGNA**
Tel 051.228517 - Fax: 051.228487
E-mail: segreteria@anacibologna.com
Partita I.V.A.: 04255500375



Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
Regione Emilia Romagna
Centro Studi

Conseguentemente secondo quanto deliberato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale dal giorno 02.07.2015 prima di eseguire interventi di riparazione sulle coperture bisognerebbe installare i dispositivi di ancoraggio permanente in dotazione all'opera .

L'interpretazione iniziale è poi stata suffragata dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Opere pubbliche ed edilizia - Sicurezza e Legalità - Coordinamento ricostruzione che in data 28.09.2015 ha risposto allo specifico interpello :

*Gentilissimo, riesco ora a rispondere al suo quesito.
La sua interpretazione della DGR n. 699/2015 è corretta.
L'allegato della LR n.15/2013 al punto a) "interventi di manutenzione ordinaria", che sono attuabili liberamente senza titolo edilizio, comprende anche interventi edilizi che riguardano opere di riparazione. E' quindi prevista l'installazione dei dispositivi permanenti contro le cadute dall'alto, soprattutto per assicurare che tutti i futuri lavori in copertura siano eseguiti in sicurezza.
E' chiaro che l'intervento sarà eseguito tenendo conto di tutte le misure previste dal DLgs n.81/2008 ma l'installazione dei dispositivi, prima, durante o dopo, è comunque necessaria.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento rimaniamo a disposizione.
Cordialmente*

Trattandosi di un disposto normativo in contrasto con la normativa nazionale, si è deciso di rivolgere specifico interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La risposta allegata, ricevuta in data odierna via Pec, è cristallina e perentoria nelle conclusioni.

Conseguentemente :

secondo quanto deliberato dalla Giunta Regionale prima di eseguire interventi di riparazione sulle coperture occorre installare i dispositivi di ancoraggio permanenti in dotazione all'opera secondo quanto previsto dal nuovo "atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile".

Distinti saluti.

Il Direttore
Centro Studi Anaci Regionale
Geom. Marco Marchesi

Galleria Marconi, 1 (Via Marconi 29)
40122 **BOLOGNA**
Tel 051.228517 - Fax: 051.228487
E-mail: segreteria@anacibologna.com
Partita I.V.A.: 04255500375



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
e delle relazioni industriali**

Divisione III

Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 11/11/2015

Prot. 32 / 0020583 / MA001.A001

Al geom. MARCHESI Marco
Via Murri, 187
40122 – BOLOGNA
marco.marchesi@geopec.it

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti sull'applicazione dell'art.111 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

In riscontro alla nota pervenuta a questa Direzione, si precisa che la materia della "tutela e sicurezza del lavoro" rientra nell'ambito della legislazione concorrente Stato/Regioni (Titolo V parte II della Costituzione in cui è inserito l'art.117, 3° comma e legge costituzionale n.3 del 18.10.2001) e che inoltre, in base a quanto previsto al Titolo I (art.1, 2° comma) del D.Lgs. n. 81/2008, le disposizioni di detto decreto si applicano nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, in quelle Regioni nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

Nel merito, questa Direzione, relativamente alla questione rappresentata circa l'eventuale conflitto tra la norma nazionale (art.115 del D.Lgs. n. 81/2008) "*Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto*" e quella regionale della Regione Emilia Romagna (Delibera di Giunta N.699 del 15.6.2015) pubblicata sul BUR N.154 del 1.7.2015 ed entrata in vigore in data 2.7.2015 riguardante l'"*Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art.6 della L.R. 2 marzo 2009, n.2; dell'art.16 della legge regionale 24 marzo 2000, n.20*", precisa quanto segue.

Si ricorda che, l'art.111 del D.Lgs. n. 81/2008 inserito in Titolo IV, Capo II -Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota- prevede la priorità delle misure di protezione collettiva (ponteggio lungo il perimetro della copertura, parapetti, reti di sicurezza, ecc.) rispetto alle misure di protezione individuale anche in riferimento all'art.15, c.1, lett. i) "Misure generali di tutela" dello stesso decreto e che in riferimento all'art.75 del D.Lgs. n. 81/2008 ("obbligo di uso") i

DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Inoltre, l'art.115 di cui sopra impone che, laddove non siano state attuate misure di protezione collettiva, i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i dispositivi di ancoraggio.

La delibera Regionale N.699/2015, che si applica agli edifici pubblici e privati, ha previsto, al punto 3.1 che nei casi di: - interventi sulla copertura di edifici esistenti subordinati a SCIA, o rientranti nell'attività di edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione o soggetti alle procedure abilitative speciali, siano installati esclusivamente dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all'opera, contro le cadute dall'alto, intesi come insieme organico di elementi installati su una struttura di supporto in modo non amovibile, non trasportabile e non temporaneo e che, al successivo punto 4.1 il committente dei lavori provveda a presentare l'elaborato tecnico redatto da tecnico abilitato così come previsto al punto 6.1 il quale fa parte integrante del fascicolo redatto dal CSP (in base all'art.91 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008) allegandolo alla richiesta di conformità edilizia e di agibilità o alla comunicazione fine lavori.

In considerazione di quanto sopra esposto, questa Direzione ritiene che, dalla data di entrata in vigore della Delibera di che trattasi, per gli interventi che rientrino nell'ambito di applicazione della Delibera stessa, occorre dare seguito a quanto previsto nel nuovo atto di indirizzo della Regione Emilia Romagna.

Il Dirigente ad interim
(Dott.ssa Paola URSO)

